

**IMU E TRIBUTI LOCALI**

---

***In arrivo il decreto sui Comuni montani***

di Luigi Scappini

Nel contesto di un rapporto il **più cristallino possibile tra contribuente e Amministrazione finanziaria**, se al primo spetta il compito di ottemperare diligentemente e correttamente ai doveri impartiti dal Legislatore, la seconda deve mettere il contribuente nelle condizioni ottimali per poter adempiervi.

Purtroppo spesso questo non accade, ne è una testimonianza l'adempimento **Tasi** scaduto ieri, e, sempre rimanendo nell'ambito dei tributi locali, altra fattispecie a rischio è quella rappresentata, ai fini **Imu**, dai terreni agricoli siti in **Comuni montani**, in attesa del relativo decreto. E tale **ritardo** seppur a oggi, in vista della scadenza di dicembre, non mette ancora in fibrillazione i professionisti, suona quasi come una beffa per quei Comuni interessati che hanno dovuto presentare il relativo bilancio al 30 settembre 2014, senza conoscere l'esatto ambito di applicazione del decreto interministeriale.

Infatti, i **terreni agricoli**, ai fini Imu, per effetto del rimando all' **articolo 7**, comma 1, lettera h) del **D. Lgs. n. 504/1992**, sono **esenti da imposta**, tuttavia, con l' **articolo 22**, comma 2 del **DL n. 66/2014** (il cosiddetto Decreto Renzi") è stata prevista, ai fini della delimitazione dell'esenzione, l' **emanazione** di un apposito **decreto** interministeriale con cui deve essere **ridelineato** l'ambito di applicazione dell'esenzione, il tutto con il dichiarato intento di recuperare circa 350 milioni di euro di gettito.

Ma andiamo per gradi e preliminarmente ricordiamo come ai fini Imu, per effetto del rimando alle definizioni previste in ambito Ici dall'articolo 2 del D.Lgs. n. 504/1992, il concetto di **terreno agricolo** è strettamente legato a quella dell' **articolo 2135 codice civile**: si considera tale il **terreno adibito** all'esercizio delle

**attività** di cui all'articolo richiamato e quindi la coltivazione del fondo, la silvicoltura, la funghicoltura e l'allevamento di animali.

Ebbene, come anticipato, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n.504/92, detti terreni ubicati in zone montane e collinari,

**non scontano Imu.**

Le zone montane e collinari sono quelle di cui all'elenco allegato alla **circolare n.9/249** del 14 giugno 1993 l'ambito territoriale di applicazione.

Nell'elencazione, i Comuni in cui l'  
**esenzione** non opera sull'intero territorio comunale, ma solo  
**parzialmente**, sono annotati con la  
**sigla**

**PD** (parzialmente delimitata): in questo caso, per individuare correttamente le zone agevolate occorre rivolgersi agli uffici competenti.

Limitatamente ai terreni ubicati nelle  
**Province autonome di Trento e Bolzano** e nella Regione  
**Friuli-Venezia**

**Giulia** possono esservi discrasie rispetto ai dati di cui alla circolare richiamata, in tal caso dovendosi  
**applicare** quanto  
**stabilito** da dette  
**Province** o  
**Regioni.**

Alla luce, da un lato della probabile obsolescenza dell'elenco e dall'altro della ricerca di gettito da parte dello Stato, con l'

**articolo 4,**  
**comma 5-bis** del

**D.L. n.16/2012**, è stato previsto che con un  
**decreto** di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, potevano essere  
**individuati** i Comuni per i quali si rende applicabile l'esenzione  
*de quo*, in ragione dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, nonché in second'ordine in base della redditività dei terreni.

In attesa dell'emanazione del decreto rimaneva in vigore l'elenco allegato alla Circolare n.9.

Tale previsione di rivisitazione del perimetro esentativo, come anticipato, è stata confermata con il successivo articolo 22, comma 2 del DL n.66/2014 e, a quanto pare dai *rumors* di Palazzo, il decreto, pare essere finalmente alla firma e quindi in procinto di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

A chiusura, e in attesa di commentare la portata effettiva del decreto, in questa sede si evidenzia come l'Agenzia delle Entrate, con la [\*\*circolare n. 5/E dell'11 marzo 2013\*\*](#), ufficializzando la risposta fornita in occasione del **question time n.5-08397**, ha chiarito i dubbi sussistenti ni merito alla ricomprensione o meno, alla luce del dato letterale della norma, dei **terreni inculti** tra quelli esenti nel caso siano ubicati in zone collinari e/o montane.

Infatti, “

*in base ad un'interpretazione strettamente letterale della normativa, non potrebbero rientrare nella disposizione di esenzione, in quanto sfuggono ... alla definizione di «terreno agricolo» di cui al citato articolo 2 del decreto legislativo n. 504 del 1992.”.*

L'Agenzia, tuttavia, in maniera favorevole al contribuente e forse consapevole della stretta in arrivo, ha affermato come “

*una lettura sistematica delle disposizioni citate, porta a ritenere che, nell'ambito di applicazione dell'esenzione, devono rientrare anche i terreni inculti aventi le caratteristiche di cui all'articolo 7, lettera h) suddetto, proprio perché, si ribadisce, rispetto all'ICI, nel presupposto dell'IMU rientra il possesso di qualunque immobile.”.*